



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI,  
DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS e BENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2013

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti  
la determinazione dell’anzianità del personale con rapporto convenzionato  
beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali  
del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 maggio 1985, n. 207, recante «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali», ha risolto una situazione ambigua che vedeva molti lavoratori prestare la propria opera per le allora denominate unità sanitarie locali (USL), senza un inquadramento consono all'attività svolta. Si tratta di lavoratori con cosiddetto «contratto a convenzione», cioè quel personale non di ruolo delle allora USL, che svolgevano attività continuativa e subordinata senza tuttavia godere delle garanzie previdenziali proprie dei lavoratori con contratto per rapporto di lavoro subordinato. La legge in questione ha così sanato, regolarizzandole, una serie di posizioni fino a quel momento ambigue in ordine al rapporto tra le allora USL e il personale.

Con tale regolarizzazione tutto il personale di tecnici e laureati (psicologi, psichiatri, chimici, periti chimici, geometri, periti elettronici, periti agrari, maestre ortofoniche-ortofreniche, tecnici della riabilitazione, medici igienisti) ha contribuito a formare quell'ossatura dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) più «innovativi» rispetto a quella che era fino ad allora la sola sanità «ospedaliera» precedente.

Nell'applicazione delle norme, tuttavia, si sono verificate situazioni disomogenee su tutto il territorio nazionale che hanno visto coinvolti un gran numero di enti e di giurisdizioni, determinando condizioni di palese ingiustizia e disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per un numero rilevante di lavoratori che operavano come dipendenti, regolamentati dai cosiddetti contratti a convenzione, si

procedeva da un lato a un giusto inquadramento, mentre dall'altro lato non si garantiva il riconoscimento degli anni pregressi ai fini pensionistici.

Al personale che aveva lavorato fino al 1985 come personale di ruolo dipendente e che è stato assunto e inquadrato nei ruoli, non sono stati riconosciuti i diritti in ordine all'anzianità, anche se in alcuni casi documentati: le USL trattenevano, come sostituti d'imposta, quote di contribuzione, che in molti casi si è constatato non essere state mai versate ad alcun ente previdenziale.

Il problema, nel corso degli anni, è stato risolto in modo diverso da caso a caso. In alcune USL vi è stato un immediato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (ancorché coperto dal contratto a convenzione); in altre tale riconoscimento è stato rifiutato.

Da qui un ampio contenzioso, con taluni casi in cui la magistratura ha dato ragione al lavoratore ed altri in cui, al contrario, al lavoratore è stata disconosciuta la qualifica di dipendente per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 207 del 1985.

La situazione ha avuto ulteriori aspetti paradossali: molti lavoratori si sono visti respingere sia dal tribunale amministrativo regionale che dal Consiglio di Stato (all'epoca era competente il giudice amministrativo) la richiesta di riconoscimento di lavoro subordinato.

Nello stesso periodo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) chiedeva e otteneva vari decreti ingiuntivi, ognuno di importo consistente, contro le USL (e poi contro le ASL) sostenendo che il rapporto a conven-

zione in realtà mascherava un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che l'ente era tenuto a pagare i relativi contributi. In tutti questi casi le USL facevano opposizione davanti al giudice competente (giudice del lavoro), che decideva in favore dei lavoratori.

Dunque, le stesse persone venivano considerate come lavoratori autonomi dal giudice amministrativo in ordine al loro diritto di vedersi riconoscere l'anzianità di servizio e venivano invece considerate lavoratori dipendenti dal giudice del lavoro in ordine all'obbligo della USL di pagarne i relativi contributi.

Infine, quando la competenza, in ordine all'inquadramento, è passata al giudice del lavoro, vi sono stati casi di personale che non avendo mai presentato ricorso al giudice amministrativo ricorreva al giudice del lavoro vedendosi, in questo caso, riconoscere il rapporto di subordinazione.

Tale situazione determina una disparità di trattamento tra lavoratori, in quanto una serie di cittadini che hanno prestato il loro lavoro con contratti a convenzione, ma in realtà avendo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, poi riconosciuto, hanno trattamenti disuguali e differenti rispetto ad altri cittadini, nella medesima situazione, a cui la qualifica non è stata riconosciuta né da parte della USL per cui lavoravano, né da parte dei magistrati cui hanno fatto ricorso. Inoltre, come già rilevato, molti lavoratori non si sono visti riconoscere il rapporto subordinato dal giudice amministrativo, ma sono stati riconosciuti quali dipendenti dal giudice del lavoro ai soli fini contributivi e le sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo impediscono loro di farsi riconoscere i diritti acclarati dal giudice del lavoro.

Il presente disegno di legge prevede sostanzialmente quattro ipotesi:

1) con la prima, il lavoratore chiede di poter usufruire degli anni durante i quali ha

lavorato a convenzione, al solo fine di maturare gli anni necessari per andare in pensione senza che tali anni siano computati per determinare l'importo della pensione;

2) con la seconda, il lavoratore che vuole vedersi riconosciuti gli anni del rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici dovrà versare per ogni anno di cui chiede il riscatto i relativi contributi di propria spettanza, attualizzati al momento della richiesta e ricalcolati in euro, certificati dall'INPS che dovrà richiedere alla ASL di provenienza del lavoratore i contributi di spettanza dell'azienda non versati all'epoca, al netto di more, interessi e spese accessorie. I lavoratori in questione potranno rateizzare i versamenti all'INPS;

3) con la terza, si consente ai lavoratori che siano già in pensione di vedersi riconosciuti gli anni del rapporto a convenzione anche ai fini pensionistici economici, in modo da poter aumentare il loro montante pensionistico; anche in questo caso il lavoratore dovrà versare per ogni anno di cui chiede il riscatto i relativi contributi di propria spettanza, attualizzati al momento della richiesta e ricalcolati in euro, certificati dall'INPS che dovrà richiedere alla ASL di provenienza del lavoratore i contributi di spettanza dell'azienda non versati all'epoca, al netto di more, interessi e spese accessorie. I lavoratori potranno rateizzare all'INPS i contributi eventualmente già trattenuti al lavoratore e non versati all'ente di previdenza;

4) con la quarta, vengono regolamentati alcuni rari casi nei quali il lavoratore a convenzione aveva già spontaneamente provveduto a corrispondere quanto dovuto ai fini contributivi, permettendogli di conseguire il riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico.

Per i lavoratori che chiedono il riscatto, che si trovino ancora in attività o siano già in quiescenza, si applicano le norme vigenti alla riforma previdenziale di cui alla

cosiddetta «legge Fornero», relativamente al raggiungimento dei requisiti per l'accesso e la decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità oppure all'applicazione del metodo retributivo ove ne ricorrano le condizioni determinate dai nuovi conteggi.

Il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, così come configurato con il presente disegno di legge, comporta un onere economico stimato intorno a 50 mi-

lioni di euro che, con il meccanismo della compartecipazione del lavoratore e della ASL di provenienza, potrebbe diminuire di circa il 40 per cento arrivando alla cifra di 30 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede mediante incremento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Anzianità di servizio*). - 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 di-

cembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio.

